



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Bolzano

CONVENZIONE ATTUATIVA

del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023

TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in **Milano** Codice Fiscale 02133120150, (d'ora in poi denominata anche "Soggetto promotore"), rappresentata da Lorenzo Maria Cecchi, nato a San Severino Marche (MC) 15/11/1969, ivi domiciliato per la carica in Largo Francesco Vito, 1 (00168) Roma

E

l'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di **BOLZANO**, con sede legale in **Via Macello 57 in I-39100 Bolzano (BZ)**, Codice fiscale (**80006600219**), rappresentato dal Presidente dott. Maximin LIEBL, nato a Bolzano il 07/02/1965,

PREMESSO

- che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati *"al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"*;
- che l'art. 8, comma 1, della L. 341/90 prevede: *"per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le Università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*;
- che il D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione,



organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che l'art. 44 della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, regola la formazione del farmacista;
- che l'art. 3, commi 4 e 5, del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede: *"Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea..."*;
- che per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe LM/13), tra le attività formative obbligatorie contemplate nel piano di studi dei due corsi di studio è previsto un tirocinio pratico valutativo obbligatorio da svolgersi presso Farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;
- che la circolare Ministeriale n. 570 del 11.03.2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CEE, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi (900 ore) presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie ospedaliere;
- che la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"*, in particolare, all'articolo 1 dispone che *l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista*; e all'articolo 3 dispone che *"gli esami finali per il*



conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione";

- *che il secondo comma del citato articolo 3, della legge 8 novembre 2021, n. 163, dispone che "sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice";*
- *che il Decreto interministeriale n. 651 del 5 luglio 2022 recante "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista – Classe LM-13" all'art. 1 prevede: "Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale – classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione"; e che all' art. 2 sul "Tirocinio pratico-valutativo" prevede che: "1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU). 3. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la*



partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante. Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente;

- che il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2022, n. 1147, definisce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;
- che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651 è stato stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, il Protocollo in materia di Tirocinio curriculare Pratico-Valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023;
- che la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a), del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV); definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV; sostituisce convenzioni/regolamenti sinora esistenti e sottoscritti dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di BOLZANO.

CONSTATATO

- che con nota prot. **202500113** del 15/04/2025 l'Ordine Professionale dei Farmacisti della



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Bolzano

Provincia di BOLZANO ha confermato l'interesse a stipulare con l'Università Cattolica del Sacro Cuore una convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo richiesto agli/alle studenti/esse iscritti ai corsi di laurea magistrale (Classe LM/13) in Farmacia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);

- che l'Ordine professionale terrà un elenco, che verrà aggiornato periodicamente, delle farmacie che intendono offrirsi per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e quindi hanno dichiarato di aderire a questa Convenzione;
- che il Consiglio di corso di laurea in Farmacia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, con delibera del 21/02/2025 ha approvato la stipula della presente convenzione per lo svolgimento dei tirocini curriculari degli studenti iscritti ai corsi di laurea della Classe LM/13 dell'Università Cattolica in Roma;

Le Parti come sopra individuate,

stabilito che le premesse formano parte integrante della Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Recepimento del Protocollo FOFI/CRUI

È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, che, rubricato alla voce ALLEGATO A della presente Convenzione, ne diviene parte integrante.

Articolo 2 – Regolamento del Tirocinio e ulteriori Convenzioni stipulate

1. Le parti si impegnano a definire congiuntamente, con atto separato, il Regolamento del tirocinio pratico-professionale per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale), che sarà approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in Farmacia, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle linee



guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale.

2. Le Parti si riservano altresì il diritto di modificare e/o integrare il Regolamento del tirocinio in qualsiasi momento, qualora se ne ravvisi la necessità, senza l'obbligo di sottoscrivere una nuova Convenzione in sostituzione della presente.
3. Detto Regolamento, che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio, sarà allegato (**ALLEGATO B**) alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.
4. L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per lo svolgimento del tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV), volto a fornire a studenti/esse in Farmacia specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di BOLZANO, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Regolamento del tirocinio pratico-valutativo, riportato in allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.
5. Entro un mese i firmatari (Università Cattolica del Sacro Cuore e Ordine) della presente Convenzioni adotteranno, in coerenza col protocollo FOFI/CRUI, il suddetto Regolamento del tirocinio pratico-valutativo, al quale è fatto obbligo attenersi.
6. L'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di BOLZANO si impegna a promuovere l'accoglimento, presso le Farmacie iscritte all'Ordine stesso, che abbiano formalmente aderito alla presente convenzione, di studenti universitari in TPV, di durata non inferiore a sei mesi (900 ore) e non superiore a ventiquattro mesi, rientrante nelle attività formative previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio dell'Ateneo, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative. Il numero dei tirocinanti sarà comunque determinato dalle Farmacie ospitanti sulla base delle proprie effettive disponibilità, di volta in volta verificate, secondo quanto stabilito dalle modalità e condizioni contenute nella presente Convenzione. A tal fine, l'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di BOLZANO si impegna a fornire all'Ufficio Stage & Placement dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'elenco delle Farmacie iscritte all'Ordine stesso che abbiano formalmente aderito alla presente convenzione,



accettando senza riserva alcuna tutte le condizioni in essa previste. Tale elenco dovrà essere periodicamente aggiornato a cura dell'Ordine nel caso di nuove adesioni.

7. Ai fini del TPV, le convenzioni sottoscritte tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e IRCCS, dovranno essere trasmesse all'Ordine competente per territorio.
8. L'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di BOLZANO garantisce inoltre che le attività pratiche verranno svolte nel rispetto del "Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo" e delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia, con un orario non superiore a 8 ore giornaliere e a 40 ore settimanali.

Articolo 3 – Finalità e Contenuti

1. Le modalità di accesso al tirocinio e il suo svolgimento avverranno nel rispetto del "*Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo*" approvato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) in data 5 ottobre 2023 e riportato in allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia. Al fine del corretto svolgimento del TPV, il tirocinante utilizzerà il software informatico per la gestione del TPV.
2. Durante lo svolgimento del TPV l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor accademico designato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un tutor professionale, farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera, che abbiano formalmente aderito alla presente convenzione tramite l'Ordine Professionale dei Farmacisti di BOLZANO.
3. Il tutor professionale, designato dalle predette Farmacie ospitanti, è incaricato della formazione professionale del tirocinante, di cui assume la relativa responsabilità. Pertanto, ha il compito di seguire ed assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo il rispetto delle modalità di svolgimento del tirocinio. Si occuperà inoltre di certificare sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario del tirocinante, verificando periodicamente le ore svolte, e di trascrivere una sintesi periodica dell'attività formativa svolta. Al termine del tirocinio, redigerà un documento di valutazione complessiva sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.



4. Per ciascun tirocinante inserito presso una delle Farmacie designate all'Ordine Professionale dei Farmacisti di BOLZANO, previa loro formale adesione alla presente convenzione, è predisposto il Progetto formativo, così come riportato all'art. 3 del regolamento attuativo, contenente tra l'altro:
 - a. i dati identificativi del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor accademico, designato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e del tutor professionale nominato dalla Farmacia ospitante;
 - c. la sede di svolgimento del tirocinio;
 - d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso.
5. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
 - informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
 - svolgere le attività previste dall'articolo 3 del regolamento attuativo, seguendo le indicazioni dei rispettivi tutors e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni – da formalizzare - sul periodo di svolgimento/sede delle attività;
 - rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
 - rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
 - compilare un diario delle attività svolte.
6. Le Farmacie ospitanti si impegnano:
 - a. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;



- b. ad ottemperare ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- c. in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Responsabile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per la comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Stato Giuridico e Formazione dell'Università, al fine di consentire a quest'ultimo di trasmettere la denuncia di infortunio all'INAIL in via telematica entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- d. a fornire ai/alle tirocinanti una formazione integrativa sui rischi connessi allo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo nelle proprie strutture, sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio e, qualora l'attività preveda l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo;
- e. a fornire ai/alle tirocinanti, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- f. ad attestare l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 4 – Norme di sicurezza e polizza assicurativa

- 1. Il tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV) non costituisce rapporto di lavoro, in quanto esso è previsto quale attività formativa curriculare del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.
- 2. Le attività pratiche verranno svolte nelle Farmacie nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia e conformemente a quanto disciplinato dal *"Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo"*.
- 3. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto all'Università, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia preventivamente autorizzato e ricorrano scopi didattici.



Articolo 5 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.
2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Articolo 7 - Disciplina

L'Ordine dei Farmacisti di BOLZANO si impegna a svolgere le funzioni e gli atti che gli vengono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà sotto il profilo disciplinare ogni fatto, coinvolgente propri iscritti, in contrasto con la normativa vigente e dei quali l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Articolo 8 – Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed avrà validità fino ad eventuale disdetta di una delle parti.
2. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima via PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a



Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Bolzano

termine.

3. Si dà atto che per l'attivazione della presente Convenzione non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.
4. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente il Foro di Roma.

Articolo 9 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme contenute nelle disposizioni di legge, nel Regolamento didattico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e nel Codice Deontologico Professionale.

Luogo e data, 30-04-2025

Bolzano, 15/04/2025

Direttore di Sede

Il Direttore

Prof. _____



Ordine dei Farmacisti di BOLZANO

IL PRESIDENTE

Dott. Maximin LIEBL



Firmato digitalmente da:

LIEBL MAXIMIN

Firmato il 16/04/2025 10:54

Seriale Certificato: 3480427

Valido dal 15/04/2024 al 15/04/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

